



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

DECRETO

Il Giudice,

rilevato che

- la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in data 24 agosto 2026, notificato nella medesima data, chiedendo, in via cautelare, di essere autorizzata a rimanere nel territorio nazionale sino alla definizione del giudizio;
- la decisione impugnata risulta adottata all'esito di una procedura accelerata applicata ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348, sul presupposto che la ricorrente sia cittadina di un Paese per il quale la percentuale delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale risulta pari o inferiore al venti per cento;
- la domanda di protezione internazionale era stata registrata l'11 agosto 2026, la ricorrente era stata ascoltata dalla Commissione territoriale il 21 agosto 2026 e la decisione era stata adottata il successivo 24 agosto 2026;
- ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1348, il richiedente che abbia esercitato tempestivamente il diritto al ricorso ha, in via generale, diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito del ricorso; il successivo paragrafo 3 individua le ipotesi nelle quali tale diritto non opera automaticamente, mentre il paragrafo 4 attribuisce al giudice il potere di stabilire, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente debba essere autorizzato, su sua istanza, a rimanere nel territorio dello Stato membro sino alla decisione dell'impugnazione;
- l'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, nel disciplinare la relativa istanza, deve essere letto in conformità alla disposizione eurounitaria indicata;

considerato che

- la valutazione richiesta in questa fase ha carattere sommario e prognostico e non implica alcuna anticipazione definitiva del giudizio relativo alla credibilità della ricorrente o alla

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria o speciale;

- nondimeno, gli elementi allegati a fondamento del ricorso evidenziano questioni di fatto e di diritto che richiedono un esame approfondito nel contraddittorio delle parti e che non possono essere considerate, allo stato, manifestamente prive di fondamento;
- in particolare, la ricorrente ha riferito di avere convissuto per circa ventuno anni con un compagno descritto come possessivo, dedito all'abuso di alcol e autore di condotte violente, di controllo e di isolamento, avendole egli impedito, fra l'altro, di uscire liberamente e di svolgere attività lavorativa; ha inoltre dichiarato di avere sopportato tale situazione anche per il timore delle conseguenze personali e sociali derivanti dall'abbandono del nucleo familiare e di essere infine partita dalla Georgia di nascosto, senza comunicare al compagno la propria decisione;
- dal verbale, secondo quanto specificamente dedotto nel ricorso, emergerebbe che l'audizione si è svolta dalle ore 8.55 alle ore 9.35 e che, dopo una richiesta generale di precisare quanto accaduto nel corso della convivenza, non sarebbero state formulate domande specifiche sulla frequenza e intensità delle condotte, sulle eventuali aggressioni fisiche o minacce, sulle modalità del controllo esercitato dal compagno, sui tentativi di allontanamento, sulle conseguenze delle condotte sul figlio e sulla possibilità che il compagno possa rintracciare la ricorrente in caso di rimpatrio;
- tali circostanze assumono rilievo alla luce del carattere potenzialmente sensibile al genere della domanda e della necessità di verificare se la ricorrente necessitasse di garanzie procedurali particolari. Il Regolamento (UE) 2024/1348 contempla espressamente la necessità di valutare tali garanzie anche in ragione del genere e delle pregresse esperienze di violenza psicologica, fisica, sessuale o fondata sul genere, prevedendo che il richiedente che necessiti di tali garanzie sia sottratto alla procedura accelerata quando, nel caso concreto, essa non consenta di assicurargli un sostegno adeguato;
- deve inoltre essere approfondito se la decisione di applicare la procedura accelerata sia stata preceduta da un'effettiva valutazione della situazione individuale della ricorrente e dell'eventuale appartenenza della stessa a una categoria rispetto alla quale il dato statistico generale posto a fondamento dell'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento possa non risultare rappresentativo;
- la determina di applicazione della procedura accelerata, secondo quanto allegato dalla difesa, sarebbe stata comunicata immediatamente dopo la registrazione della domanda e motivata mediante il richiamo al solo dato percentuale concernente le decisioni relative ai cittadini

georgiani, senza una distinta considerazione della condizione personale della richiedente e dei profili di vulnerabilità connessi alla riferita esperienza di violenza domestica;

- appare pertanto necessario verificare, nel merito, se l'autorità amministrativa abbia correttamente adempiuto agli obblighi di individuazione delle esigenze procedurali particolari e di valutazione individuale imposti dagli artt. 20, 21, 34 e 42 del Regolamento (UE) 2024/1348;
- parimenti meritevole di approfondimento risulta la censura riguardante l'effettività della protezione astrattamente disponibile nel Paese di origine, non potendo la relativa valutazione esaurirsi nell'accertamento dell'esistenza formale di disposizioni legislative, centri di assistenza o programmi di contrasto alla violenza domestica, ma dovendo riguardare anche la concreta accessibilità, effettività e non temporaneità della protezione in rapporto alla condizione individuale della richiedente;
- sotto tale profilo, la difesa ha specificamente contestato l'attualità e la completezza delle informazioni utilizzate dalla Commissione, rilevando che la decisione avrebbe richiamato un progetto del Consiglio d'Europa del gennaio 2020 e un piano nazionale relativo al periodo 2018-2020, senza confrontarsi adeguatamente con le informazioni successive allegate dalla ricorrente sulla persistente sotto denuncia della violenza domestica, sulla limitata disponibilità delle strutture di accoglienza e sugli ostacoli culturali, territoriali e amministrativi incontrati dalle vittime;
- l'esame di tali profili presuppone un accertamento completo ed ex nunc, imposto dall'art. 67, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1348, anche con riferimento all'effettiva accessibilità della protezione per una donna che abbia dichiarato di avere occultato per lungo tempo le violenze e di non essersi rivolta alle autorità per ragioni di timore e di condizionamento sociale;
- sussistono, pertanto, questioni non manifestamente infondate sia in ordine alla regolarità e adeguatezza della procedura accelerata applicata, sia in ordine alla valutazione individuale delle dichiarazioni, sia con riguardo all'effettività della protezione concretamente esigibile nel Paese di origine;

considerato inoltre che

- la ricorrente si trova in Italia dal 2022 e, secondo quanto documentato, svolge attività di assistenza in favore di un nucleo familiare residente a [REDACTED];
- è stata prodotta una promessa di assunzione, sottoscritta in data 20 agosto 2026 da [REDACTED], avente ad oggetto l'instaurazione, una volta ottenuti i documenti necessari, di un rapporto di lavoro domestico subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di

assistente familiare, livello CS, per cinquantaquattro ore settimanali e con retribuzione base indicata in euro 1.193,84;

- dalla documentazione medica prodotta emerge che [REDACTED] è affetto da leucemia linfatica cronica in progressione con anemia e splenomegalia e che, nell'aprile 2026, era stato avviato un percorso di trattamento ematologico, con necessità anche di supporto trasfusionale;
- nella dichiarazione del [REDACTED] ha riferito che la ricorrente presta assistenza alla madre anziana, le cui condizioni fisiche e cognitive si erano progressivamente aggravate, e che la presenza della medesima è divenuta indispensabile nella gestione quotidiana del nucleo, anche in ragione delle condizioni di salute dello stesso dichiarante;
- tali elementi non determinano, da soli, il riconoscimento della protezione richiesta, ma assumono rilievo nella presente fase ai fini della valutazione complessiva del pregiudizio derivante dall'immediato allontanamento, tenuto conto della stabilità abitativa documentata, della concreta prospettiva di regolarizzazione del rapporto lavorativo e della rete di relazioni personali instaurata sul territorio;
- il mancato accoglimento dell'istanza esporrebbe la ricorrente al rischio di essere rimpatriata prima della definizione del giudizio, con conseguenze non integralmente reversibili, sia rispetto al dedotto rischio di rinnovata esposizione alle condotte del precedente compagno, sia rispetto alla possibilità di ottenere un esame giurisdizionale effettivo e completo della domanda;
- la permanenza della ricorrente sul territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio non risulta, allo stato degli atti, contraria a specifiche esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, non emergendo dalla documentazione esaminata elementi ostativi di tale natura;
- la comparazione tra gli interessi coinvolti depone, pertanto, per l'autorizzazione della ricorrente a rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio, così da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e impedire che l'esecuzione del provvedimento renda irreversibili le conseguenze dell'eventuale rimpatrio;
- l'istanza cautelare deve quindi essere accolta, impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso;

P.Q.M.

visti gli artt. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e 68, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento (UE) 2024/1348,

- **AUTORIZZA** [REDACTED] [REDACTED] (CUI [REDACTED]) a rimanere sul territorio nazionale sino alla decisione del presente giudizio;

- **DISPONE**, per l'effetto, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste (Sez. Udine) di data 24 agosto 2026, sino alla definizione del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Trieste, 14 settembre 2026

Il Giudice
dott. Marco Brandolin